



Titolo

Ordinamento sportivo – Principi – Ambito di applicazione soggettivo

Descrizione

La norma di cui all'art. 4, co. 1, CGS, che impone l'osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, stante la impossibilità di declinare ogni eventuale possibilità di fattispecie comportamentale suscettibile di violazione disciplinare, risulta posta a presidio dell'intero sistema sportivo e dei suoi principi; è di per sé "autosufficiente" ed "opera da norma di chiusura del sistema" (cfr. dec. n. 59/CFA/2023-2024), onde non è "necessaria alcuna concorrente violazione di altra norma del CGS perché possa dirsi violato il dovere di lealtà e correttezza", essendo "un tale dovere [...] autonomamente e oggettivamente valutabile" (Corte federale d'appello, SS.UU., n. 53/2021-2022), sebbene ravvisabile anche in ogni violazione delle norme espressamente previste.

Trattasi, in definitiva, di norma di carattere generale, contenente l'enunciazione, in termini anch'essi ampi e generali, dei principi cui devono attenersi i soggetti indicati dall'art. 2, CGS-FIGC, arbitri compresi.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

43/TFN/2024-2025/A

Presidente

Sica

Relatore

Citarella

Riferimenti normativi

artt. 4, co.1, 2 CGS

Provvedimenti

Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 100/TFN del 25.11.2024 - (Luigi Catanoso - Reg. Prot. 82/TFN-SD)